



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Affari generali
e legali

Supporto organi

DECRETO RETTORALE

MP/AA

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Decreto rettorale di modifica del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Aziendali (Department of Management).

IL RETTORE

PREMESSO che, anche a seguito di confronto tra i Direttori dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Economia e Management e il Presidio della Qualità di Ateneo, si è ravvisata la necessità di uniformare le composizioni delle Commissioni Paritetiche Docenti Studenti operanti nell'ambito delle due Scuole di Ateneo;

VISTO il Decreto Rettorale Rep. 69/2021 del 3.02.2021 con cui è stato emanato il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Aziendali;

RICHIAMATE le delibere del Senato Accademico del 21.12.2020 e del Consiglio di amministrazione del 22.12.2020 con cui è stato approvato l'aggiornamento dello "Schema-Tipo" di Regolamento per il funzionamento dei Dipartimenti per quanto riguarda l'art. 10 relativo ai "Istituti e Centri";

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Aziendali del 3.11.2022 con cui sono stati approvati:

- l'adeguamento al nuovo "Schema - Tipo di Regolamento per il funzionamento dei Dipartimenti;
- la proposta di modifica dell'art. 4, comma 3 e dell'art. 8, comma 3, del proprio Regolamento di funzionamento, relativamente alla riduzione a due del numero dei docenti e degli studenti che compongono la Commissione Paritetica Docenti Studenti del Dipartimento;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 14.11.2022 che ha approvato le modifiche al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Aziendali come sopra riportate;

VISTO l'art. 14 dello Statuto che disciplina l'approvazione ed emanazione dei Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche;

DECRETA

Art. 1

Sono emanate le modifiche agli articoli 4, comma 3 - art. 8, comma 3, - art. 10 - del **Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Aziendali (Department of Management)**, come da testo approvato dal Senato Accademico del 14.11.2022.

Il testo del Regolamento nella versione integrale modificata è allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo la sua pubblicazione.



Art. 3

Il testo del **Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Aziendali (Department of Management)** nella versione integrale modificata è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione: Università > Amministrazione > Statuto e Regolamenti > Regolamenti > Dipartimenti e strutture dipartimentali.

Bergamo, *come da registrazione di protocollo*

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

A
All'Albo di Ateneo



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE AZIENDALI – DEPARTMENT OF MANAGEMENT

Art. 1

Composizione

1. Il Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università degli studi di Bergamo, istituito con decreto rettorale rep. n. 35/2020, prot. n. 7067/VI/3 del 20.01.2020, esplica la propria attività nell'ambito delle seguenti aree scientifico-disciplinari: Scienze economiche, statistiche, matematiche e informatiche.
2. Il Dipartimento è costituito da professori e ricercatori afferenti a settori scientifici-disciplinari omogenei, in numero non inferiore a 38. La composizione del Dipartimento deve garantire la sostenibilità dei Corsi di studio ad esso stesso afferenti.
3. Qualora, decorso il periodo transitorio previsto dall'art. 52, comma 2 dello Statuto, il numero dei docenti scenda al di sotto del numero minimo definito al precedente comma 2, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, assume gli atti ritenuti necessari, compresa la disattivazione del Dipartimento e la riassegnazione dei Corsi di studio nel caso in cui il numero dei professori e dei ricercatori afferenti risulti inferiore a 35.
4. Dei docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento è tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del Direttore del Dipartimento.
5. Il Consiglio di Dipartimento può ammettere, su proposta di singoli docenti: dottorandi, borsisti, giovani laureati, visiting professors e studiosi italiani o stranieri a frequentare temporaneamente il Dipartimento per scopi conformi alle finalità di ricerca del Dipartimento stesso.
Tale ammissione temporanea non comporta la partecipazione al Consiglio di Dipartimento o ad altri organismi dipartimentali.
Di queste persone, oltre che dei Docenti a contratto, deve essere tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del Direttore del Dipartimento.

Art. 2

Afferenza dei professori e ricercatori

1. Il Consiglio di Dipartimento esprime parere preventivo sulle richieste di afferenza dei professori e dei ricercatori di ruolo di nuova nomina, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Regolamento generale di Ateneo. Detto parere deve essere trasmesso, tramite gli uffici dell'Amministrazione centrale dell'Università, al Senato Accademico per la delibera di competenza che ha effetto immediato.
2. Le richieste di trasferimento da altro Dipartimento o per altro Dipartimento avvengono ai sensi dell'art. 42, comma 4, del Regolamento Generale di Ateneo.
3. I professori ed i ricercatori che intendano trasferirsi ad altri Dipartimenti, debbono



presentare domanda di cambio di afferenza al Direttore del Dipartimento di appartenenza, al Direttore del Dipartimento presso cui intendono trasferirsi e trasmetterla per conoscenza al Rettore entro il 30 settembre di ciascun anno.

4. La domanda può essere presentata se sono decorsi almeno tre anni dalla presa di servizio o dal precedente trasferimento; il Senato Accademico può concedere deroghe motivate al vincolo dei tre anni. I consigli dei due Dipartimenti interessati, entro il 30 ottobre, devono esprimere parere, a maggioranza assoluta dei Professori e ricercatori componenti dei Consigli stessi; i pareri dovranno essere motivati, con riferimento anche alle modificazioni sostanziali che il trasferimento comporta sul piano organizzativo, finanziario, culturale, sull'offerta formativa e sui requisiti minimi di cui al precedente art. 1 comma 2.
5. Il trasferimento è disposto dal Senato Accademico entro il 31 dicembre e decorre dal primo gennaio successivo.
6. Per i ricercatori a tempo determinato, il Dipartimento di afferenza è indicato nel relativo contratto e non è consentito proporre domanda di trasferimento.
7. Non è ammessa l'appartenenza a più di un Dipartimento.

Art.3 Funzioni

1. Il Dipartimento promuove e gestisce le attività didattiche relative ai Corsi di Studio che vi afferiscono mediante le proprie risorse umane, strumentali e finanziarie, anche in collaborazione con altri Dipartimenti.
Nell'ambito delle competenze dei settori scientifico-disciplinari dei docenti e dei ricercatori che afferiscono al Dipartimento:
 - promuove, organizza e coordina le attività di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
 - organizza le strutture per la ricerca e svolge i programmi di ricerca affidati;
 - svolge prestazioni didattiche, di ricerca e di consulenza anche per conto terzi.
2. Nell'espletamento di tali compiti il Dipartimento mette a disposizione di tutti i componenti le proprie strutture scientifiche e didattiche, le apparecchiature ed i servizi in dotazione.

Art. 4 Organi e strutture dipartimentali

1. Sono organi Dipartimentali il Consiglio di Dipartimento, il Direttore e la Giunta.
2. La gestione e la conduzione dei Corsi di studio sono assicurate dai Consigli di Corso di studio disciplinati dagli articoli 28, 29, 30 e 31 del Regolamento Didattico di Ateneo.
3. E' prevista altresì una Commissione paritetica docenti/studenti costituita da due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento e da un uguale numero di studenti



eletti.

4. Qualora il numero di docenti afferenti al Dipartimento sia superiore a 60 il Consiglio di Dipartimento può deliberare la costituzione di un Consiglio per la didattica e/o un Consiglio per la ricerca con il compito di svolgere attività di promozione e coordinamento organizzativo della complessiva attività di didattica e di ricerca, formulando a tal fine proposte da sottoporre al Consiglio di Dipartimento.
5. In relazione a specifiche esigenze di carattere scientifico il Consiglio di Dipartimento può prevedere una propria articolazione interna in Istituti e Centri per il coordinamento di specifici ambiti di ricerca.
6. Il Consiglio di Dipartimento può altresì costituire specifiche Commissioni, con scopo ed oggetto determinato, sia in via permanente che temporanea.

Art. 5

Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - b. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo individuato dal personale di supporto al Dipartimento stesso.
2. Il Consiglio di Dipartimento ha il compito di programmare e gestire le attività di didattica, d'intesa con i Consigli dei Corsi di Studio, e di ricerca che fanno capo al Dipartimento, in conformità con gli indirizzi espressi dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto delle proposte avanzate dai Consigli di Corso di Studio, esercita le seguenti funzioni:
 - a. approva i Regolamenti didattici dei Corsi e loro modifiche;
 - b. formula le proposte degli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e loro modifiche;
 - c. elabora la programmazione annuale dell'attività didattica, entro i limiti di spesa fissati dal Consiglio di Amministrazione;
 - d. predispone il piano dell'offerta formativa per ciascun anno accademico in modo da soddisfare le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei Corsi di studio attivati;
 - e. stabilisce la distribuzione degli insegnamenti nei semestri/periodi, in modo da consentire la migliore fruizione possibile della didattica da parte degli studenti e il migliore utilizzo delle risorse disponibili;
 - f. approva la proposta di fabbisogno di personale docente.
4. Il Consiglio di Dipartimento esercita inoltre le seguenti funzioni:
 - a. formula il proprio progetto didattico e scientifico, anche ai fini dell'elaborazione del documento di programmazione strategica pluriennale di Ateneo;
 - b. approva la relazione annuale riguardante l'attività di didattica e di ricerca;



- c. approva il Regolamento del Dipartimento e i Regolamenti di propria competenza previsti da norme di legge o dallo Statuto;
 - d. elabora la proposta di chiamata dei professori e dei ricercatori da sottoporre al parere del Senato Accademico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - e. determina ed attribuisce i compiti ed il carico didattico dei professori e dei ricercatori, sulla base della regolamentazione approvata dagli organi di Ateneo;
 - f. approva il calendario di tutte le attività didattiche nel rispetto dei tempi e dei parametri generali stabiliti dal Senato Accademico per l'intero Ateneo;
 - g. propone al Senato Accademico le eventuali limitazioni quantitative in materia di accesso ai Corsi di studio, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della legge 264/99;
 - h. approva contratti e convenzioni per lo svolgimento di attività di ricerca, di formazione e di consulenza, realizzate anche a seguito di finanziamenti o commesse esterne in armonia con gli orientamenti espressi dal Senato Accademico ed in conformità con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - i. programma e definisce le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie acquisite all'esterno o assegnate nell'ambito del budget di Ateneo per le attività di propria pertinenza;
 - j. esercita tutte le attribuzioni che sono ad esso demandate da norme generali, dal vigente regolamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti.
5. Le deliberazioni di cui al precedente comma 4, lettera d, a seconda che riguardino i soli professori di ruolo di prima o seconda fascia o i ricercatori, sono adottate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori.
 6. Alle riunioni del Consiglio può partecipare il responsabile amministrativo del Dipartimento con la funzione di assistere il Direttore e coadiuvare il segretario verbalizzante.
 7. Le modalità di votazione sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 6

Il Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto, nelle prime due votazioni con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e nella terza votazione con la maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Per la validità delle singole elezioni è comunque richiesto che vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto. In caso di parità, è eletto il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano in età. Le ulteriori modalità riguardanti l'elezione sono fissate dal Regolamento generale di Ateneo.
2. Il Direttore dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
3. Il Direttore individua fra i professori di ruolo un vicario, che in caso di impedimento



o di assenza lo supplisce in tutte le sue funzioni. La proposta viene inviata al Rettore che provvede alla nomina con proprio Decreto. Gli atti che coinvolgono direttamente il Direttore di Dipartimento sono assunti dal Direttore Vicario.

4. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'attuazione delle rispettive delibere.
5. In particolare spetta al Direttore:
 - a. promuovere e curare l'organizzazione e la gestione delle attività del Dipartimento, vigilando in ordine all'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
 - b. stipulare convenzioni e contratti secondo le procedure previste dal Regolamento AM.FI.CO e dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c. svolgere le funzioni di responsabile di Centro autonomo di spesa così come individuate dal Regolamento AM.FI.CO;
 - d. autorizzare le missioni del personale afferente al Dipartimento;
 - e. provvedere in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessità e di urgenza, in materie di competenza del Consiglio di Dipartimento, da sottoporre a ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - f. esercitare tutte le altre funzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
6. La carica di Direttore di Dipartimento, fermo restando quanto previsto dall'art. 47 dello Statuto, è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione o di componente o Presidente del Nucleo di Valutazione.
7. Il Direttore può avanzare richiesta motivata al fine di ottenere una limitazione dell'attività didattica per tutta la durata in carica. La limitazione, deliberata ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, è disposta dal Rettore con apposito decreto e comporta la sospensione del pagamento dell'indennità.

Art. 7 Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni ed ha competenze istruttorie, di coordinamento nonché decisorie nei limiti della delega conferita dal Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta è costituita con deliberazione del Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.
3. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore.
4. La Giunta è composta:
 - a. dal Direttore del Dipartimento, che la convoca e la presiede;
 - b. dal Direttore vicario;
 - c. da un professore di I fascia;
 - d. da un professore di II fascia;



e. da un ricercatore.

Uno dei componenti della Giunta assume la funzione di segretario verbalizzante.

5. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta di deliberare su specifiche materie di propria competenza.
6. Le materie delegate sono individuate, eventualmente anche indicando un limite massimo di valore, con deliberazione del Consiglio di Dipartimento da assumere con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
7. Possono essere oggetto di delega le attività aventi natura gestionale e non programmatoria. Non sono comunque delegabili le funzioni elencate al precedente art. 5 comma 3 lettere a, b, c, d, f; comma 4 lettere a, b, c, d, e, g, j.

Art. 8

Commissione paritetica docenti-studenti

1. La Commissione paritetica docenti/studenti ha il compito di monitorare l'andamento dei Corsi di Studio, la qualità delle prestazioni didattiche e l'efficienza delle strutture formative, elaborando eventuali proposte per il loro miglioramento.
2. Spetta alla Commissione:
 - a. effettuare il monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché delle attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori. In particolare verrà formulata una relazione, con cadenza annuale, contenente valutazioni e proposte da trasmettere al "Presidio della Qualità" e al Nucleo di Valutazione finalizzate al miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche;
 - b. individuare indicatori per la valutazione dei risultati dell'attività formativa;
 - c. formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei Corsi di studio anche con riferimento alla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
 - d. svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
 - e. esprimere pareri, e proposte su tutte le questioni inerenti la didattica che gli organi di governo del Dipartimento sottopongono al suo esame.
3. La Commissione è costituita da due docenti designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore e da un uguale numero di studenti eletti secondo le modalità previste dal Regolamento degli Studenti.
4. I docenti indicano tra di essi il Presidente.
5. Il mandato dei docenti coincide con quello del Direttore di Dipartimento. Gli studenti rimangono in carica per un biennio accademico.
6. E' prevista la sostituzione di singoli membri in caso di decadenza, motivate dimissioni, trasferimento o sopravvenuta incompatibilità.



7. La vacanza di singoli posti di rappresentanti non inficia il funzionamento della Commissione.
8. Alle riunioni della Commissione può essere invitato il personale tecnico-amministrativo competente nella materia trattata, con compiti di supporto e assistenza.
9. Per le modalità di funzionamento delle sedute della Commissione, si applicano, ove compatibili, le norme che regolano il funzionamento degli organi collegiali previste dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 9

Consigli per la didattica e la ricerca

1. Qualora il numero di docenti afferenti al Dipartimento sia superiore a 60 il Consiglio di Dipartimento può deliberare la costituzione di un Consiglio per la didattica e/o un Consiglio per la ricerca.
2. Il Consiglio per la didattica svolge compiti di promozione e coordinamento dei Corsi di studio attivati all'interno del Dipartimento, formula proposte in ordine alla gestione dell'offerta formativa ed esercita i compiti istruttori individuati dal Consiglio di Dipartimento.
3. Il Consiglio della didattica è presieduto dal Direttore di Dipartimento o suo delegato ed è composto dai Presidenti dei Consigli di corsi di studio afferenti al Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento può decidere di integrare il Consiglio della Didattica entro un numero massimo di 2 rappresentanti di aree disciplinari rilevanti per insegnamenti di base o caratterizzanti nei corsi di laurea del Dipartimento.
4. Il Consiglio per la ricerca svolge attività di promozione e coordinamento dell'attività di ricerca, formula proposte ed esercita i compiti istruttori individuati dal Consiglio di Dipartimento.
5. Il Consiglio della ricerca è presieduto dal Direttore di Dipartimento o suo delegato ed è composto dai responsabili dei Centri e degli Istituti ove costituiti o, in alternativa, da un massimo di 6 docenti individuati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.
6. Il mandato dei Consigli coincide con quello del Direttore del Dipartimento.
7. L'attività dei Consigli è soggetta a forme semplificate di svolgimento, senza obbligo di verbalizzazione, il Presidente riferisce periodicamente al Consiglio di Dipartimento.

Art. 10

Istituti e Centri

1. In relazione a specifiche esigenze di carattere scientifico i Dipartimenti possono



costituire al proprio interno Istituti e Centri da intendersi, in ogni caso, quali Gruppi di ricerca dipartimentale.

2. Gli Istituti e i Centri, quali semplici articolazioni dipartimentali e interne al dipartimento stesso:
 - a. hanno l'esclusiva finalità di coordinare l'attività di ricerca di specifici ambiti scientifici o di sviluppare e gestire progetti di ricerca di particolare complessità;
 - b. non hanno autonomia amministrativa o di spesa;
 - c. formulano proposte per l'attuazione ed il finanziamento di specifici progetti di ricerca da sottoporre, in ogni caso, all'approvazione del Consiglio di Dipartimento;
 - d. si avvalgono, se necessario, delle risorse amministrative e logistiche già disponibili presso il Dipartimento e la loro attivazione non deve comportare alcun onere aggiuntivo;
 - e. propongono annualmente al Direttore del Dipartimento, entro il 30 settembre, la programmazione delle attività e un eventuale piano finanziario, al fine della predisposizione del piano di ricerca generale del Dipartimento;
 - f. presentano annualmente al Direttore del Dipartimento, entro il 30 marzo, una relazione sull'attività svolta, in assenza della quale il Dipartimento provvederà alla relativa disattivazione.
3. La proposta di costituzione di un Istituto o di un Centro, da presentare al Direttore di Dipartimento di norma entro il 30 settembre di ogni anno:
 - a. deve essere sottoscritta da almeno dieci professori di ruolo o ricercatori del Dipartimento appartenenti a settori e orientamenti di ricerca omogenei e specifici, e comunque funzionali allo svolgimento dell'attività di ricerca se interdisciplinare. Ciascun docente e ricercatore può sottoscrivere una sola proposta e partecipare ad un solo Istituto/Centro dipartimentale;
 - b. deve indicare:
 - la denominazione dell'Istituto o del Centro proposto;
 - gli obiettivi che l'Istituto o il Centro intende perseguire;
 - le risorse che l'Istituto o il Centro prevede eventualmente di acquisire nello svolgimento delle proprie attività programmate;
 - la programmazione delle attività e dei progetti di ricerca coerenti con l'identità, gli ambiti e gli obiettivi di ricerca del Dipartimento.
4. Il Centro o l'Istituto sono costituiti con deliberazione del Consiglio di Dipartimento assunta con la maggioranza assoluta dei propri componenti.
Alle attività dei Centri o Istituti potranno partecipare anche assegnisti di ricerca, dottorandi e altri collaboratori alla ricerca.
5. I docenti afferenti al Centro o all'Istituto possono individuare al proprio interno un coordinatore che dura in carica per tre anni.
6. L'attività dei Centri e degli Istituti è soggetta a forme semplificate di svolgimento, senza obbligo di verbalizzazione; il Coordinatore riferisce periodicamente al



Consiglio di Dipartimento.

7. Il Consiglio di Dipartimento, nell'ambito dell'approvazione del proprio progetto scientifico finalizzato alla elaborazione del documento di programmazione strategica pluriennale di Ateneo verifica il permanere delle ragioni che hanno condotto alla costituzione degli Istituti e dei Centri ed assume gli atti conseguenti, compresa la loro disattivazione.

Art. 11

Commissioni di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento può costituire specifiche Commissioni, con scopo ed oggetto determinato, sia in via permanente che temporanea, con compiti propositivi, consultivi, di coordinamento, monitoraggio e istruttori.
2. Rientrano fra i compiti assegnabili alle Commissioni di Dipartimento previste dall'art. 4 comma 5:
 - a) la formulazione di proposte in ordine alla determinazione degli indirizzi generali;
 - b) l'istruzione, il coordinamento e il monitoraggio delle iniziative;
 - c) l'istruzione delle pratiche degli studenti per gli aspetti connessi alla specifica materia assegnata alla Commissione.
3. La Commissione è nominata dal Consiglio di Dipartimento ed è composta da professori e/o ricercatori in rappresentanza delle aree disciplinari dei Corsi, entro il numero massimo di 6. E' presieduta dal Direttore o da un suo delegato che funge da Coordinatore. Il numero dei componenti è stabilito dal Consiglio di Dipartimento al momento della nomina.
4. L'attività delle Commissioni è soggetta a forme semplificate di svolgimento, senza obbligo di verbalizzazione; il Coordinatore riferirà periodicamente al Consiglio di Dipartimento.
5. Alle riunioni della Commissione può essere invitato il personale tecnico-amministrativo competente nella materia trattata, con compiti di supporto e assistenza.

Art. 12

Struttura amministrativa

1. Il Dipartimento è supportato da una struttura, dotata di autonomia organizzativa e gestionale, che risponde alla Direzione Amministrativa, denominata "Presidio di Dipartimento", alla quale è preposto un responsabile di posizione organizzativa denominato "Responsabile del Presidio di Dipartimento", che esercita le funzioni previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Al predetto Presidio è assegnato il personale amministrativo e tecnico con provvedimento a cura del Direttore Generale, sentito il Direttore di Dipartimento.

Art. 13



Gestione amministrativa e contabile

1. Il Dipartimento ha autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa nei termini ed entro i limiti disciplinati nel Regolamento AM.FI.CO.
2. Al Dipartimento viene assegnato un complesso di risorse per il perseguimento degli obiettivi prefissati sulla base di quanto previsto dai documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ateneo.
3. Il Direttore del Dipartimento sottoscrive le determinazioni di spesa e di accertamento di entrata attuative degli indirizzi approvati dagli organi di Ateneo e dal Consiglio di Dipartimento.
4. La modalità per la predisposizione del budget annuale e pluriennale è disciplinata dal Regolamento AM.FI.CO..

Art. 14

Modifiche e integrazioni del Regolamento

1. Il presente Regolamento è immediatamente modificato ed integrato a seguito di eventuali modifiche dello Statuto, del Regolamento Generale d'Ateneo, del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità che dovessero variare norme in esso contenute.